



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 36 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Presa atto Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025. Annualità 2023
come approvato con D.C.C. n.17 del 31.05.2022 ed approvazione tariffe
TARI esercizio 2023.**

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **15,00** e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | CONSIGLIERI | PRESENTI |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| BRIGUGLIO LETTERIO | X | BRIGUGLIO TINDARO | X |
| ARENA SALVATORE | X | BRIGUGLIO MARIO | X |
| CANNISTRACI SIMONA | X | | |
| DI BLASI MARIA LUISA | X | | |
| ARRIA ANDREA | X | | |
| PARISI PIERO MARIA | X | | |
| ITALIANO CATERINA | X | | |
| BASILE SONIA | X | | |
| Assegnati n.10 | In carica n. 10 | Assenti n. 0 | Presenti n. 10 |

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n 10 , il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Letterio Briguglio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'amministrazione sono presenti, il Sindaco dott. Gianfranco Moschella e la Dott.ssa Annalisa Cordaro.

Il Presidente Dott. Briguglio Letterio dà lettura sintetica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Preso atto Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 - Annualità 2023, come approvato con D.C.C. n. 17 del 31.05.2022 ed approvazione tariffe TARI esercizio 2023"*.

Di seguito, il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno, in merito alla proposta di che trattasi.

Anzitutto il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario chiede di poter visionare la proposta e, dopo aver verificato che alla stessa risulta allegato il parere del Revisore dei Conti, evidenzia che il costo del PEF gli sembra non essere cambiato rispetto agli anni del suo mandato.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che fa presente che, rispetto allo scorso anno, il costo è aumentato solo di duemila euro e che nella predisposizione del PEF e delle tariffe gli uffici competenti sono molto oculati. Ancora fa presente che bisogna fare un plauso ai cittadini per come differenziano i rifiuti e che il migliore risultato sarebbe quello che il cittadino veda anche un beneficio economico sulla botte da pagare, ma che su questo ancora ci si deve lavorare perché i costi sono sempre in aumento soprattutto quelli delle piattaforme.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che chiede notizie in merito all'impianto comunale di compostaggio.

Risponde il Sindaco affermando che il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento di 200.000,00 euro, così come il Comune di Itala.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che chiede dove sarà ubicato tale impianto e se, risultando il Comune beneficiario di un finanziamento, esiste un progetto.

Risponde il Sindaco affermando che è stato redatto apposito progetto da parte di un tecnico.

Interviene il capogruppo di minoranza consiliare Dott. Briguglio Mario che chiede al Presidente di portare l'esame di tale progetto tra gli argomenti del prossimo consiglio comunale con l'invito al tecnico che lo ha redatto di presenziare allo stesso al fine di poterlo illustrare. Ribadisce in tal senso l'importanza della istituzione della Commissione consiliare lavori pubblici.

Interviene il consigliere Briguglio Tindaro che chiede al Sindaco in merito allo stato del rapporto contrattuale con la ditta Servizi Ambientali s.r.l. e precisamente se è stato stipulato il contratto definitivo.

Risponde il Sindaco evidenziando che non è stato stipulato ancora il contratto definitivo e che si è ancora alla fase provvisoria in quanto sono sorti dei problemi tra questa ditta e la SRR ed attualmente non si conoscono i tempi di risoluzione di tale diatriba. Riferendosi poi al gruppo di minoranza consiliare ribadisce che percepisce un sentire comune verso la stessa direzione con il gruppo di maggioranza rispetto alle problematiche comunali.

Interviene il consigliere Briguglio Tindaro che spiega che la sua domanda sullo stato del rapporto contrattuale con la ditta Servizi Ambientali s.r.l. è dovuto al fatto che raggiungendo la qualità del servizio si potrà anche raggiungere l'obiettivo di una tariffa ottimale.

Non avendo nessun altro consigliere comunale chiesto di intervenire, il Presidente propone la votazione palese della proposta di deliberazione.

Eseguita dunque la votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 10 - VOTI FAVOREVOLI N. 10- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla presente proposta è stato espresso parere da parte del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Preso atto Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 - Annualità 2023, come approvato con D.C.C. n. 17 del 31.05.2022 ed approvazione tariffe TARI esercizio 2023"*.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese peralzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 10 - VOTI FAVOREVOLI N. 10- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Alle ore 16.10 il Presidente dichiara tolta la seduta.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Città Metropolitana di Messina

Telefono: 090 - 9596711

Fax: 090 - 951239

P. I. 00393920830

E-mail: segreteria@comunescalettazanclea.it

Presentata dal Sindaco:
Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile Istruttoria:
Dr.ssa Giovanna Briguglio

PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. ...31.05.2023/2023

Oggetto: Presa atto Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 - Annualità 2023, come approvato con D.C.C. n. 17 del 31.05.2022, ed approvazione tariffe Tari esercizio 2023.

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

Dato atto che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 205/2017 e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lett. c) della legge 205/2017;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF) recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 2 del 27.03.2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 57 del 03.03.2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/RF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/RIF del 23.06.2020 relativa alla adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche

differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

- n. 493/2020/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF per l'anno 2021;

- n. 138/2021 "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2)";

- n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, MTR -2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n.2/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR -2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n. 15/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la determinazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 con cui l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all' Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 precisando che dal PEF vanno decurtate le seguenti entrate:

- a) il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021, in merito alla procedura di approvazione del PEF, prevede all'art.7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

-una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente e da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino alla approvazione da parte dell'Autorità di cui al punto precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente "territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'allegato A alla citata Deliberazione 363/2021, come "l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel territorio in cui opera questo Comune è presente ed operante la S.R.R. Messina Area Metropolitana – Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto n. 2011 n. 138, convertito in legge 14.09.2011 n. 148;

Preso atto che l'obiettivo dell'amministrazione comunale, per una migliore funzionalità e qualità del servizio da rendere alla collettività, è di mantenere ed implementare i servizi di igiene urbana, anche al fine di ottenere un costante incremento della percentuale di rifiuti raccolti da poter avviare a riciclo con una conseguente contrazione della percentuale di rifiuto non riciclabile, nel rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Vista la nota prot.n. 3031 del 20.05.2022 con la quale questo Comune ha trasmesso, per la relativa validazione, tutta la documentazione relativa al PEF 2022- 2025, con annessi allegati e attestazioni;

Vista la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) prot.n. 1089 del 20.05.2022, acquisita al protocollo comunale n. 3074 del 23.05.2022, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del PEF 2022- 2025 di questo Comune ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario TARI (PEF) 2022-2025, da cui risultava un costo complessivo di € 362.644.00 per l'anno 2022 e di € 364.230,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025;

Vista la nota della SRR Messina Area Metropolitana prot.n. 95 del 23.01.2023 avente ad oggetto "PEF 2022-2025 redatto ai sensi della deliberazione del 03.08.2021 n. 363 – Istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" con la quale ha invitato i Comuni ad eventualmente revisionare il PEF in considerazione dei maggiori costi intervenuti nell'anno 2022 determinati anche a seguito della grave carenza degli impianti all'interno del territorio regionale e a causa dell'aumentato valore dell'inflazione programmato;

Fatto presente che questo Ente non ha proceduto alla revisione del PEF per l'anno 2023 in quanto non trovasi nelle condizioni previste all'art. 8 commi 5 e 6 della delibera ARERA n.

363/2021;

Visto piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 (Allegato A), predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, del Comune di Scaletta Zanclea, da cui risulta un costo complessivo di **€ 364.230,00 per l'anno 2023**;

Rilevato, quindi, che il costo complessivo da coprire con la TARI, come da PEF 2022/2025 - Annualità 2023, ammonta complessivamente ad **€ 364.230,00**;

Dato atto che l'approvazione formale del PEF 2022-2025, annualità 2023, di € 364.230,00 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023;

Fatto presente:

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2017, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche);
- il costo presunto per l'anno 2023 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è risultato di complessive € 364.230,00;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione per l'anno 2023 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da allegato B alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire, sulla base delle succitate tariffe per l'anno 2023, la riscossione della TARI

in n. 3 rate tramite modelli F 24 aventi le seguenti scadenze:

- rata n. 1 scadenza 30.09.2023 (acconto)
- rata n. 2 scadenza 30.11.2023 (acconto)
- rata n. 3 scadenza 31.12.2023 (saldo);

Ritenuto di stabilire, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19 comma 7 del D.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n.124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto della quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies della legge n. 15 del 25.02.2022 che prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari e delle tariffe entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" - pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 che stabilisce che all'art. 3 comma 5 - quinquies del decreto legge 30.12.2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n.15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Vista la Circolare FL 72/2023 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato che, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2023 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto in data 30 maggio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126 del 31.05.2023, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai

sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

Rilevato che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 195 del 16.08.2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE. I.L. vigente nella Regione Sicilia

**PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto del PEF TARI 2022-2025 del Piano Economico finanziario (PEF) – periodo 2022/2025 (che si allega sub lett. A) - elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, da cui risulta un costo complessivo di € 364.230,00 per l'anno 2023, così come validato dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) con nota prot.n. 1089 del 20.05.2022, acquisita al protocollo comunale n. 3074 del 23.05.2022, già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31.05.2022;

Di dare atto che il suddetto PEF relativo all'anno 2023 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia ed ammonta a complessivi € 364.230,00;

Di dare atto che relativamente al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021:

- per l'annualità 2023 il superamento del limite di crescita viene rispettato;

Di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da allegato B alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2023;
Di dare atto che il gettito complessivo derivante dalle tariffe della TARI 2023 garantisce la copertura del 100%, al netto delle agevolazioni come da regolamento, dei costi riportati nel PEF 2023;

Di stabilire, sulla base delle succitate tariffe, che la riscossione della TARI per l'anno 2023 avvenga in n. 3 rate, tramite modelli F 24, aventi le seguenti scadenze:

| | | |
|-----------|----------|----------------------|
| rata n. 1 | scadenza | 30.09.2023 (acconto) |
| rata n. 2 | scadenza | 30.11.2023 (acconto) |
| rata n. 3 | scadenza | 31.12.2023 (saldo); |

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina nella misura del 5%;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021 per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 360/1998 secondo quanto previsto all'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15 ter del citato art. 13;

Di trasmettere il presente provvedimento alla SRR Area Metropolitana, nella qualità di Ente territorialmente competente;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

Di demandare al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria cd al competente Responsabile del Servizio i conseguenziali adempimenti;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.



Il Proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 11/07/2023



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

li. 11/07/2023



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA



Relazione di accompagnamento al PEF (Piano Economico Finanziario)

TARI

2022-2025

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

Sommario

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Premessa (E) | 3 |
| 1.1 | Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario | 3 |
| 1.2 | Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario | 3 |
| 1.3 | Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato..... | 3 |
| 1.4 | Documentazione per ciascun ambito tariffario | 3 |
| 1.5 | Altri elementi da segnalare..... | 3 |
| 4 | Attività di validazione (E) | 3 |
| 5 | Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E) | 4 |
| 5.1 | Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | 4 |
| 5.1.1 | Coefficiente di recupero di produttività | 4 |
| 5.1.2 | Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)..... | 5 |
| 5.1.3 | Coefficiente C116 | 6 |
| 5.2 | Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità..... | 6 |
| 5.2.1 | Componente previsionale CO ₁₁₆ | 11 |
| 5.2.2 | Componente previsionale CQ | 6 |
| 5.2.2 | Componente previsionale COI | 6 |
| 5.3 | Ammortamenti delle immobilizzazioni..... | 7 |
| 5.4 | Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> | 7 |
| 5.4.1 | Determinazione del fattore <i>b</i> | 7 |
| 5.4.2 | Determinazione del fattore ω | 8 |
| 5.5 | Conguagli | 8 |
| 5.6 | Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario | 8 |
| 5.7 | Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo | 8 |
| 5.8 | Rimodulazione dei conguagli..... | 9 |
| 5.9 | Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale..... | 9 |
| 5.10 | Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie..... | 10 |
| 5.11 | Ulteriori detrazioni | 11 |

1 Premessa (E)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

1.1 Comune

Comune di Scaletta Zanclea.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è per il 2020 e fino al 31/03/2021 ATO ME4 dal 01/04/2021 la ditta G.V. Servizi Ambientali.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF grezzo relativo al servizio integrato del gestore G.V. Servizi Ambientali redatto secondo lo schematipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti, dal gestore G.V. Servizi Ambientali, secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

4 Attività di validazione (E)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione⁵, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale

Si allega la **DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ** dell'Ente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Anno 2022:

| | | |
|--|--------------------------|---|
| % RD | 65% | |
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) | SODDISFACENTE | ← |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) | NON SODDISFACENTE | ← |

| | SODDISFACENTE | NON SODDISFACENTE |
|--|------------------------|---------------------------|
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) | -0,2 < γ_1 ≤ 0 | -0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2 |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) | -0,15 < γ_2 ≤ 0 | -0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15 |

I valori determinati in base alle suddette valutazioni sono i seguenti:

| | intervallo di riferimento | 2022 |
|------------|--------------------------------|--------------|
| γ_1 | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ | 0 |
| γ_2 | $-0,15 < \gamma_1 \leq 0$ | -0,15 |
| γ | | -0,15 |
| $1+\gamma$ | | 0,85 |

Anno 2023-2024-2025:

| | |
|--|--------------------------|
| % RD | 66% |
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) | SODDISFACENTE |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) | NON SODDISFACENTE |

| | SODDISFACENTE | NON SODDISFACENTE |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) | $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) | $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$ | $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ |

I valori determinati in base alle suddette valutazioni sono i seguenti:

| | intervallo di riferimento | 2023-2024-205 |
|------------|---------------------------|---------------|
| γ_1 | $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$ | 0 |
| γ_2 | $-0,15 < \gamma_1 \leq 0$ | -0,15 |
| γ | | -0,15 |
| $1+\gamma$ | | 0,85 |

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;

2022

**Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;
Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.**

2023

**Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;
Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.**

2024

**Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;
Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.**

2025

**Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;
Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.**

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per ciascun anno *a* (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO₁₁₆* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

2022 Valore C116 0%;

2023 Valore C116 0%;

2024 Valore C116 0%;

2025 Valore C116 0%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO₁₁₆*, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

Non è prevista la componente previsionale CO₁₁₆ - Le utenze non domestiche, iscritti nei ruoli Tari, sono irrilevanti, e alla data odierna nessuna utenza non domestica ha fatto richiesta di voler provvedere in house allo smaltimento dei propri rifiuti.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Non è prevista componente previsionale CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza. Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Non è prevista la componente previsionale COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

2022-2023-2024-2025

| | |
|----------------------------------|----------|
| il valore di "b" è lo stesso per | S |
|----------------------------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| SELEZIONARE IL | ? |
|----------------|---|

| intervallo di riferimento | 2022 | | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|-------|--------------|
| | ECOSEIB SRL | 0 | 0 | MALFA | valore unico |
| 0,3 ÷ 0,6 | | | | | 0,6 |

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è b 0,60

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

2022

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | $-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| $-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$ | $\omega_a = 0,1$ | $\omega_a = 0,3$ |
| $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$ | $\omega_a = 0,4$ |

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è ω 0,20

2023-2024-2025

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | $-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
|--|-----------------------------|--------------------------------|

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| $-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$ | $\omega_a = 0,1$ | $\omega_a = 0,3$ |
| $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$ | $\omega_a = 0,4$ |

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è ω 0,20

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

Non sono previsti conguagli.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

Si dà atto della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

NO.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione effettuata specificando se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025. L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non è prevista la rimodulazione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite

annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Non è prevista la rimodulazione.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS_a* e *CTR_a*;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per l'annualità 2022 il superamento del limite di crescita è dovuto ai maggiori costi CTS eCTR;

Per l'annualità 2023 il superamento del limite di crescita viene rispettato;

Per l'annualità 2024 il superamento del limite di crescita viene rispettato;

Per l'annualità 2025 il superamento del limite di crescita viene rispettato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021⁶.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

Altri elementi da segnalare

- I debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, quantificati da questo Ente, ammontano a € 486.375,19
- Relativamente ai debiti SRR ammontanti a € 3.746,00 sono inseriti nel PEF, ma ancora da liquidare
- La voce del Pef in cui è inserito il contributo annuale all'SRR per ognuno dei 4 anni del periodo regolatorio è : CGG
- Relativamente al contributo annuale alla gestione liquidatoria dell'ATO, lo stesso si trova nel PEF alla voce: CARC

ALL. B

| Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2023 | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------------------|
| IN EURO (I.V.A. inclusa) | | | |
| Comune di SCALETTA ZANCLEA | | | |
| COSTI | PARTE FISSA | PARTE VARIABILE | TOTALE |
| | 26,43% | 73,57% | |
| Costi vari (sia fissi che variabili) | 96.260,12 | 267.969,88 | 364.230,00 |
| SOMMANO | 96.260,12 | 267.969,88 | 364.230,00 |
| | 26,43% | 73,57% | 100,00% |

| | | | |
|--|------------|------------|-------------------|
| % COPERTURA 2023 | | | 100% |
| RUOLO ESCLUSA ADDIZIONALE | | | 364.230,00 |
| AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO maggiori entrate anno precedente | | | 56.550,00 |
| ENTRATA TARIFFARIA | 111.205,38 | 309.574,62 | 420.780,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|
| UTENZE DOMESTICHE | 106.651,59 | 277.784,24 | 384.435,83 |
| % su totale di colonna | 95,91% | 89,73% | 91,36% |
| % su totale utenze domestiche | 27,74% | 72,26% | 100,00% |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| UTENZE NON DOMESTICHE | 4.553,79 | 31.790,38 | 36.344,17 |
| % su totale di colonna | 4,09% | 10,27% | 8,64% |
| % su totale utenze non domestiche | 12,53% | 87,47% | 100,00% |

| QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2024 | | |
|---|----------------|--------------|
| | Kg | % |
| TOTALE R.S.U. | 620.240 | |
| DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE | - | 0,00% |
| A CARICO UTENZE | 620.240 | |
| UTENZE NON DOMESTICHE | 63.693 | 10,27% |
| UTENZE DOMESTICHE | 556.547 | 89,73% |
| INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE | | 0,83 |

| | |
|---|-------------|
| OCCUPANTI NON RESIDENTI | 1 |
| AREA GEOGRAFICA | Sud |
| ABITANTI >5000 | NO |
| ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA | 2022 |
| ALiquota E.C.A. (non prevista dal 2013) | 0% |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE | 5% |

Redatto il 18/05/2023

APKAPPA SOFTWARE - www.apkappa.it

Comune di SCALETTA ZANCLEA

APKAPPA SOFTWARE - www.apkappa.it

UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | Numero nuclei famigliari | Superficie totale abitazioni | Quote Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA FISSA MEDIA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | QUOTA VARIABILE per PERSONA | TARIFFA MEDIA |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | n | m ² | % | m ² | Ka Sud | Kb | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/UtENZA | Euro/Persona | Euro/UtENZA |
| Famiglie di 1 componente | 835 | 58.353,95 | 46,4% | 69,9 | 0,75 | 142,285632 | 0,774261 | 54,11 | 118,10 | 118,10 | 172,21 |
| Famiglie di 2 componenti | 273 | 22.456,77 | 15,2% | 82,3 | 0,88 | | 0,908466 | 74,73 | 227,66 | 113,83 | 302,39 |
| Famiglie di 3 componenti | 187 | 15.506,49 | 10,4% | 82,9 | 1,00 | | 1,032348 | 85,60 | 291,69 | 97,23 | 377,29 |
| Famiglie di 4 componenti | 131 | 11.238,86 | 7,3% | 85,8 | 1,08 | | 1,114936 | 95,65 | 369,94 | 92,49 | 465,60 |
| Famiglie di 5 componenti | 25 | 2.269,46 | 1,4% | 90,8 | 1,11 | | 1,145906 | 104,02 | 455,31 | 91,06 | 559,34 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 5 | 540,40 | 0,3% | 108,1 | 1,10 | | 1,135583 | 122,73 | 526,46 | 87,74 | 649,19 |
| Superfici domestiche accessorie | 127 | 4.383,35 | 7,1% | 34,5 | 0,75 | | 0,774261 | 26,72 | - | - | 26,72 |
| Locali di deposito | 217 | 7.649,07 | 10,8% | 35,2 | 0,75 | | 0,774261 | 27,29 | - | - | 27,29 |
| Totale | 1.800 | 122.398,35 | 100% | 68,0 | | Media | 1,018583 | | Media | 100,07 | |


Comune di SCALETTA ZANCLEA

APKAPPA SOFTWARE - www.apkappa.it

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Numero oggetti categoria | | Superficie totale categoria | | Kc | | Kd | | QUOTA FISSA Euro/m ² | QUOTA VARIABILE Euro/m ² Quiv*Kd | TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------|--------|-------|----------|-----------|------------------------------------|---|--|
| | n | mq | Coef | Sud | Coef | Sud | | | | | |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4 | 256,10 | max | 0,52 | max | 4,55 | 0,271407 | 1,884929 | 2,156336 | | |
| 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1 | 30,00 | max | 0,74 | max | 6,50 | 0,386233 | 2,692756 | 3,078989 | | |
| 3 Stabilimenti balneari | - | - | max | 0,75 | max | 6,64 | 0,391452 | 2,750754 | 3,142206 | | |
| 4 Esposizioni, autosaloni | 1 | 39,20 | max | 0,52 | max | 4,55 | 0,271407 | 1,884929 | 2,156336 | | |
| 5 Alberghi con ristorante | 1 | 75,00 | max | 1,55 | max | 13,64 | 0,809001 | 5,650645 | 6,459647 | | |
| 6 Alberghi senza ristorante | - | - | max | 0,99 | max | 8,70 | 0,516717 | 3,604151 | 4,120868 | | |
| 7 Case di cura e riposo | - | - | max | 1,20 | max | 10,54 | 0,626324 | 4,366408 | 4,992731 | | |
| 8 Uffici, agenzie, studi professionali | 3 | 143,28 | max | 1,05 | max | 9,26 | 0,548033 | 3,836142 | 4,384175 | | |
| 9 Banche ed istituti di credito | 10 | 509,45 | max | 0,63 | max | 5,51 | 0,328820 | 2,282629 | 2,611449 | | |
| 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 19 | 989,00 | max | 1,16 | max | 10,21 | 0,605446 | 4,229699 | 4,835145 | | |
| 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 5 | 404,83 | max | 1,52 | max | 13,34 | 0,793343 | 5,526364 | 6,319708 | | |
| 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 10 | 565,60 | max | 1,06 | max | 9,34 | 0,553253 | 3,869283 | 4,422536 | | |
| 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1 | 64,80 | max | 1,45 | max | 12,75 | 0,756808 | 5,281945 | 6,038753 | | |
| 14 Attività industriali con capannoni di produzione | 2 | 322,53 | max | 0,86 | max | 7,53 | 0,448865 | 3,119454 | 3,568320 | | |
| 15 Attività artigianali di produzione beni specifici | 4 | 180,72 | max | 0,95 | max | 8,34 | 0,495840 | 3,455013 | 3,950853 | | |
| 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3 | 164,40 | min | 5,54 | min | 48,74 | 2,891528 | 20,191528 | 23,083056 | | |
| 17 Bar, caffè, pasticceria | 6 | 462,04 | min | 4,38 | min | 38,50 | 2,286082 | 15,949402 | 18,235483 | | |
| 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 7 | 657,76 | max | 2,80 | max | 24,68 | 1,461422 | 10,224188 | 11,685610 | | |
| 19 Plurilicenze alimentari e/o miste | 2 | 58,63 | max | 3,02 | max | 26,55 | 1,576248 | 10,998873 | 12,575121 | | |
| 20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio | 6 | 302,80 | min | 0,34 | min | 3,00 | 0,177458 | 1,242811 | 1,420269 | | |
| 21 Discoteche, night club | - | - | max | 1,75 | max | 15,43 | 0,913389 | 6,392189 | 7,305578 | | |
| 22 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 23 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 24 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 25 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 26 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 27 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 28 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 29 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 30 - | - | - | max | 0,00 | max | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| 31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale | - | - | ad-hoc | 0,00 | ad-hoc | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | |
| Totale | 85 | 5.226,14 | | | | | | | | | |

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2023





COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

VERBALE N. 8 DEL 14 luglio 2023

Prot. N. 4779
del 14-07-2023

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

PARERE N. 7 del 14 luglio 2023

Il sottoscritto Rag. **Andrea FERRANTE**, Revisore Unico del Comune di Scaletta Zanclea, ricevuta in data 12/07/2023 a mezzo PEC la proposta di Consiglio Comunale n. 31 del 11 luglio 2023 avente ad oggetto "**Preso atto Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 - Annualità 2023, come approvato con D.C.C. n.17 del 31/05/2022, ed approvazione tariffe Tari esercizio 2023**", inizia l'esame della stessa al fine di rendere il parere di competenza.

Premesso che:

- L'art. 239, comma 1°, lettera b) n.7 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-prevveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi;
- Il 1°, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Il comma 683 dell'art. 1 l. 147/2013 dispone che il consiglio Comunale deve approvare le Tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- L'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio n.50, convertito con modificazione dalla legge 25/02/2022, dispone che nel caso il termine di deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine di approvazione delle tariffe segue quella del bilancio di previsione;
- **Visto** il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate

- la nota n. 1089 del 20/05/2022 della S.R.R. Messina Area Metropolitana, organismo territoriale, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del piano;
- la nota della SRR Messina Area Metropolitana n.95 del 23/01/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 09/09/2014, successivamente modificata con deliberazione consiliare n.11 del 29/03/2017, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC),

Preso atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 prevede un costo totale del servizio pari a **euro 362.644,00** e che i proventi dei tributi, ripartito tra utenze domestiche e utenze non domestiche come riportato nell'allegato A, assicurano la copertura integrale del costo;

Preso atto che il comune di Scaletta Zanclea ha ritenuto di stabilire per l'anno 2023, la riscossione della della TARI in tre rate con scadenza:

- rata 1 30/09/2023 (acconto)
- rata 2 30/11/2023 (acconto)
- rata 3 31/12/2023 (saldo).

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO L'O.A.EE.I.L. vigente nella Regione Sicilia;

VISTI i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile.

Il Revisore Unico dei Conti, alla luce di quanto sopra detto e per quanto di competenza

E S P R I M E

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Andrea FERRANTE*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Letterio Briguglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Sig.ra Simona Cannistraci



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

| | |
|--|---|
| | <p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p>dal <u>01.08.2023</u> al <u>15.08.2023</u></p> <p>Col n. <u>87</u> del Reg. pubblicazioni.</p> <p>IL MESSO</p>  |
|--|---|

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **01/08/2023** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

| | |
|--|--|
| <p>E' copia conforme all'originale li, Visto : Il Segr. Comunale</p> <p>_____</p> | <p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... Li,..... Il Responsabile dell'Ufficio</p> <p>.....</p> |
|--|--|